



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale nr.19/2021

Prt.G. N. 0004064/2021

OGGETTO : Ordinanza contingibile ed urgente art. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Sospensione delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (nido) dal giorno 03 marzo 2021 al giorno 6 marzo 2021.

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale - l'epidemia da Sars Cov- 2 (COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
- il DPCM del 3 dicembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute dell' 11 dicembre 2020;
- il Decreto legge n. 172 del 18/12/2020 - “ Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante”Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e “, con il quale tra le altre cose è stato prorogato alla data del 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- il Decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “ Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie generale n. 45 del 23/02/2021);
- L'ordinanza 27 febbraio 2021, del Ministero della Salute (G.U. Serie generale, n. 50 del 28 febbraio 2021, con la quale a decorrere dal giorno 01/03/2021, si applicano alla regione Basilicata le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, (Zona rossa); l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n. 5, del 27/02/2021;

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

CONSIDERATO che :

1. la situazione epidemiologica del Comune di Viggiano è tale da far ritenere che l'incremento dei casi di positività al Virus COVID – 19, stante i legami familiari esistenti tra gli alunni delle diverse classi di età che frequentano le scuole presenti nel territorio comunale, possa ricondursi in parte all'ambito scolastico, con riferimento anche alle scuole dell'infanzia ed all'asilo nido,;
2. il Servizio Sanitario Regionale sta effettuando il tracciamento dei contatti riconducibili ai casi di positività riscontrati ed alla effettuazione dei relativi tamponi molecolari;
3. in attesa degli esiti dei test, al fine di ridurre ogni eventuale ulteriore rischio di contagio per la popolazione, si ritiene opportuno procedere alla:
sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (asili e asili nido), dal giorno 03 marzo 2021 al giorno 06 marzo 2021;

DATO ATTO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente “ un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19”, di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo “ nel testo in vigore;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

RILEVATO che, pur facendo salve tutte le misure disposte dai vigenti DPCM, Decreti Legge e Ordinanze Regionali, emanate in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, occorre applicare, ulteriori restrizioni per prevenire e limitare il contagio da COVID-19, nel territorio di questo Comune.

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE IN VIA PRECAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ORDINA

- La sospensione delle attività in tutte le scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (asili e asili nido), dal giorno 03 marzo 2021 al giorno 06 marzo 2021

INFORMA CHE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente al periodo sopra indicato e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Viggiano e che la stessa sia trasmessa, per quanto di competenza :

- All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica del Liceo Classico G. Pascoli;
- Alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo L. De Lorenzo;
- Alla Cooperativa “Nasce un sorriso”;
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- All'ASP – Potenza – Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- Al Comando della Polizia Locale;
- Alla Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale – Area Lavori Pubblici ed infrastrutture.

Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 02 marzo 2021



IL SINDACO
Avv. Amedeo Cicala